

## FIMMG Puglia PEC

---

**Da:** FIMMG Puglia PEC <fimmg.puglia@pec.it>  
**Inviato:** giovedì 17 luglio 2025 13:03  
**A:** 'segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it';  
'area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it'; 'servizio.sgao.regione@pec.rupar.puglia.it'  
**Cc:** 'direzionale.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it';  
'protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it'; 'direttoregenerale@mailcert.aslfg.it';  
'direzionale.generale@pec.asl.lecce.it';  
'direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it';  
'protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it'; 'protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it';  
'aslfg@mailcert.aslfg.it'; 'protocollo@pec.asl.lecce.it';  
'protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it';  
'direzionalegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it'  
**Oggetto:** Determina Dirigenziale 309/2025 - Accordo Integrativo Regionale della medicina generale 2025-2026 del 12.05.2025, in conformità all'ACN 04.04.2024 e alle DGR n. 371 del 26.03.2025 e n. 636 del 16.05.2025.



Prot. 73/25 del 17/07/2025

Egr. Sig. Assessore alle  
Politiche della Salute  
Regione Puglia – Sede  
[segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it)

Egr. Sig. Direttore  
Dipartimento Promozione Salute  
Regione Puglia - Sede  
[area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it)

Al Dirigente del Servizio  
SGAO  
[servizio.sgao.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.sgao.regione@pec.rupar.puglia.it)

E p.c. ai Direttori Generali  
delle AA.SS.LL. pugliesi

**Oggetto: Determina Dirigenziale 309/2025 - Accordo Integrativo Regionale della medicina generale 2025-2026 del 12.05.2025, in conformità all'ACN 04.04.2024 e alle DGR n. 371 del 26.03.2025 e n. 636 del 16.05.2025.**

Facendo seguito alla nota 64/25, rimasta senza riscontro, e in riferimento alla determina in oggetto la scrivente O.S., ribadito il mancato coinvolgimento delle OO.SS. nell'adottare atti e circolari su una materia pattizia, si evidenziano ancora una volta alcuni aspetti e questioni su cui intervenire per non pregiudicare, per esclusiva responsabilità di Parte Pubblica, la corretta e puntuale organizzazione delle AFT e le attività che sono state avviate in tutte le AA.SS.LL. della Regione.

### **1) Assetto organizzativo**

La Regione Puglia, con la sottoscrizione del nuovo AIR, ha determinato il nuovo "assetto organizzativo" della medicina generale "nel rispetto dell'art. 2 commi 2 e 3, dell'art. 29 commi 1,4 e 10, nonché dell'art. 47, comma 2, lett. D, punti VI) e VII) dell'ACN 04.04.2024" (Art. 1, comma 1, AIR) definendo "Dalla data di pubblicazione" dell'accordo che "le forme organizzative dell'assistenza primaria sono quelle previste dagli artt. 8 e 9 dell'ACN (AFT e UCCP), nel rispetto degli atti di programmazione regionale". Lo stesso articolo 1 al successivo comma 4 ha previsto "all'interno di ciascuna AFT la presenza di modelli erogativi di tipo strutturale" individuati e denominati rispettivamente mS1, mS2, mS3 in base allo standard organizzativo definito alle lettere a), b) e c). Pertanto, come evidenziato nella discussione che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo e come più volte sottolineato e richiesto dalla stessa Parte Pubblica, tutte le vecchie forme associative previste nell'ACN 2005 e ss.mm. e nella DGR 2289/07 sono decadute, mantenendo all'interno delle AFT esclusivamente le cosiddette associazioni di tipo strutturale (gruppo, super gruppo e CPT) che, nei modi disciplinati dall'AIR, sono confluite nei nuovi modelli erogativi di tipo strutturale di cui al citato art. 1 dell'AIR.

Quindi risultano superate e decadute le vecchie forme associative (semplice, rete e super rete) con i corrispondenti obblighi previsti per i medici facenti parte e sostituiti dai nuovi compiti definiti per i medici non aderenti alle forme erogative strutturali nel nuovo AIR. Si invita a voler prendere atto di ciò e a voler conseguentemente adeguare gli atti adottati. Inoltre, risulta necessario chiarire che non vi sono eccedenze di modelli mS2 rispetto al numero di AFT perché l'accordo prevede "almeno" una presenza per AFT e non un limite invalicabile di 1 per AFT. A questo proposito è più che mai necessario evidenziare come la mancanza di atti di programmazione condivisi determini gravi distorsioni.

### **2) Collaboratore di studio**

L'art. 5 dell'AIR nello stabilire al comma 1 che "Tutti i MAPs operanti all'interno delle AFT che alla data di pubblicazione del presente accordo non percepiscono alcuna indennità di collaboratore di studio hanno l'obbligo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione ..." ha individuato attraverso un accordo, strumento pattizio, da una parte un requisito per i "MAPs" richiesto dalla Regione per il convenzionamento a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo, individuandone anche il termine temporale entro cui assolvere, dall'altra l'impegno della Regione a sostenere tale obbligo con quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo.

Alla luce di quanto esposto si ritiene, visto la decorrenza pattizia del requisito – data di pubblicazione dell'accordo, che l'indennità da riconoscere non può che essere dal momento della decorrenza della spesa sostenuta dal medico per il collaboratore di studio a partire dal 26 maggio 2025, data di pubblicazione dell'accordo, opportunamente comunicata e documentata alla ASL di competenza.

### **3) Regolamento di AFT**

Pur condividendo la necessità di "revisione" dei regolamenti già approvati dalle singole ASL a seguito della sottoscrizione dell'AIR del 10 settembre scorso al nuovo accordo, si deve evidenziare che l'ACN vigente demanda la definizione di tali atti, che hanno lo scopo di disciplinare "il funzionamento interno della AFT", ai rispettivi Comitati Aziendali (art. 12, comma 10, lett. c) e art.29, comma 12, ACN 2024). Pertanto, la scrivente O.S. esprime forti perplessità sull'ipotesi di "uno schema di regolamento" attraverso un atto dirigenziale regionale su una materia che è demandata dall'ACN ad un organo paritetico aziendale.

### **4) Fattori produttivi art. 47, comma2, lett. D**

Nella direttiva in oggetto la scrivente O.S. non trova indicazioni sulla consistenza delle risorse del fondo aziendale dei fattori produttivi, le cui modalità di determinazione sono state ratificate dalla delegazione trattante nelle sedute che hanno portato alla sottoscrizione dell'AIR e la cui costituzione necessita di un passaggio di approvazione nella stessa delegazione. Tale informazione risulta fondamentale per la corretta esecuzione delle previsioni contenute nell'AIR.

Nel confermare la disponibilità della scrivente O.S. al continuo confronto per continuare a dare il proprio contributo per gli obiettivi condivisi, si chiede la convocazione della Delegazione Trattante Regionale, preavvisando che in mancanza, quanto segnalato sarà oggetto di azione nelle sedi competenti.

Distinti saluti.

Dott. Antonio  
Giovanni De Maria  
Il Segretario Generale  
Regionale Fimmg Puglia